

CAMERA DEI DEPUTATI

N.411

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente istituzione dell'Agenzia fiscale
dei monopoli di Stato (411)

*(articolo 40, comma 5-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222)*

Trasmesso alla Presidenza il 12 ottobre 2011



Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 in materia di riforma del Governo ed, in particolare il Titolo V - capo II - concernente la riforma del Ministero delle Finanze e dell'amministrazione fiscale;

VISTO l'articolo 40 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente, tra l'altro, l'istituzione di un'Agenzia fiscale per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed, in particolare, i commi 3 e 4 che prevedono che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisca con propri decreti i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia, approvi lo statuto provvisorio ed impartisca le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia stessa, ed il comma 5 che prevede che il Ministro stabilisca, altresì, la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14 ed, in particolare, l'articolo 41, comma 16 – *quaterdecies* che, al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, consente all'Amministrazione stessa di conferire fino a due incarichi dirigenziali di livello generale e fino a due incarichi dirigenziali di livello non generale aggiuntivi a quelli risultanti dalla dotazione organica, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5 *bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 nonché di avvalersi, per le attività di controllo sul territorio, del personale delle strutture periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2009 con il quale, in attuazione del predetto articolo 41, comma 16- *quaterdecies* sono state individuate tre delle quattro funzioni dirigenziali indispensabili per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa dell'Amministrazione;

VISTO l'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto – legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, con la legge 22 maggio 2010, n. 73, a norma del quale l'Agenzia fiscale per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

SENTITE le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di rivendita di generi di monopolio in data 5 ottobre 2011;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari:

AGENZIA DEI MONOPOLI DI STATO

Statuto provvisorio

Art. 1

(Agenzia dei monopoli di Stato)

1. L'Agenzia dei monopoli di Stato, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 40 del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge del 29 novembre 2007, n.222, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze che la esercita secondo le modalità previste dalla legge.
3. L'attività dell'Agenzia è regolata dalle norme istitutive, dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
4. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma e si articola in Uffici centrali e periferici.

Art. 2

(Fini istituzionali)

1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti già attribuiti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, assicurandone la gestione unitaria e l'ottimizzazione del gettito erariale. Svolge, inoltre, tutte le funzioni già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di tabacchi lavorati.
2. L'Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero dell'economia e delle finanze e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.
3. L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Art. 3
(Federalismo fiscale)

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

Art. 4
(Attribuzioni)

1. L'Agenzia, nel perseguimento delle proprie missioni e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) definisce le strategie commerciali e promozionali in materia di giochi, scommesse, concorsi pronostici, lotto, lotterie nazionali tradizionali e ad estrazione istantanea;
- b) analizza i settori relativi alla materia di cui alla lettera a) ed a quella dei tabacchi; individua le misure per il contrasto delle attività illegali e per il razionale sviluppo di tali settori;
- c) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei giochi;
- d) cura la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi a contenuto generale nelle materie di cui alle lettere a) e b);
- e) effettua l'analisi statistico-economica delle entrate derivanti dai giochi, dalle scommesse, dai concorsi pronostici, dal lotto, dalle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, nonché dalle accise sui tabacchi;
- f) gestisce le relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale;
- g) provvede all'organizzazione e all'esercizio dei giochi, delle scommesse, dei concorsi pronostici e del lotto, assicurando, in particolare, l'attività provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato, la direzione delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, con particolare riguardo alle spese ed alla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, nonché la promozione e la distribuzione dei biglietti, anche mediante l'affidamento, in tutto o in parte, delle relative attività gestionali ad uno o più operatori e curando i relativi adempimenti, con procedure concorsuali conformi all'ordinamento interno e comunitario;
- h) attua le iniziative per lo sviluppo e la promozione dei giochi;
- i) cura la gestione amministrativa delle concessioni nei settori di cui alle lettere a) e b), nonché l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, nelle stesse materie, non affidate a concessionari;
- l) effettua il controllo delle entrate derivanti dai singoli giochi, con particolare riferimento alle entrate erariali;

m) cura l'attività provvedimentale per il rilascio delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia;

n) predispone la disciplina in materia di istituzione e regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati in sospensione d'imposta assicurando altresì la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionali ed a quelli esteri;

o) cura l'istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati;

p) vigila sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla la regolarità dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi;

q) controlla la conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, esercitando in materia i poteri di competenza del Ministero ed in particolare curando gli adempimenti conseguenti al controllo di condensato e di nicotina nei prodotti da fumo e le relative analisi di laboratorio;

r) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e l'aggiornamento della stessa tariffa;

s) cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

t) dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati, assicurando l'organizzazione ed il controllo della connessa attività presso gli uffici periferici, curando altresì ogni altra competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;

u) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei tabacchi;

v) cura le attività ed esercita i poteri in materia di amministrazione e riscossione delle accise sui tabacchi lavorati;

y) effettua il controllo delle entrate derivanti dalle accise sui tabacchi;

z) organizza e gestisce le attività di controllo, accertamento e vigilanza in tutte le materie attribuite alla propria competenza;

w) gestisce il contenzioso nelle materie di competenza.

Art. 5 Organi

1. Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il Direttore dell'Agenzia;
- b) il Comitato di gestione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttore dell'Agenzia, nominato con le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999, resta in carica per tre anni. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi ed i compiti dell'Agenzia.

3. Il Comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni, secondo le modalità stabilite dal predetto articolo 67, comma 3, ed è composto da quattro membri, oltre al Direttore dell'Agenzia che lo presiede. Due dei componenti sono nominati tra i dirigenti preposti alle Direzioni centrali dell'Agenzia. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti.

4. Le incompatibilità sancite dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 300/1999 operano a partire dalla data di decorrenza dalla quale le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato saranno esercitate dall'Agenzia.

5. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 300/1999 ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6 (Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il Direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

a) presiede il Comitato di gestione e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio e le spese superiori all'ammontare di duemilioneisecentomila euro, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5 del decreto legislativo n. 300/1999 ;

b) determina, anche in attuazione della convenzione, le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del comitato di gestione;

c) stipula la convenzione di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999, sentito il Comitato di gestione e consultate, a termini dell'articolo 16, comma 2, del presente statuto, le organizzazioni sindacali;

d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del comitato di gestione;

e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

- f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;
- g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di cui all'articolo 56, comma 1-lettera d, del decreto legislativo n. 300/1999;
- h) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del comparto delle Agenzie fiscali e sottoscrive i contratti collettivi integrativi dell'Agenzia.

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un componente del Comitato di gestione, nominato dallo stesso Comitato tra i dirigenti dell'Agenzia, su proposta del Direttore, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente statuto. La delibera è trasmessa al Ministro.

Art. 7

(Attribuzioni del Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione:

- a) delibera, su proposta del Direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio, le spese superiori all'ammontare di duemilioneisecentomila euro, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300/1999 e in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
- b) valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
- c) valuta ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno.

Art. 8

(Funzionamento del Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno; si riunisce, comunque, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell'articolo 60, comma 2 del decreto legislativo n. 300/1999.

2. Su specifici argomenti, il Direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato di gestione i rappresentanti di altre amministrazioni o Agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.

4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il Direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro. In mancanza, il Comitato è convocato dal presidente del Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.
6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.
7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.
8. Quando il Comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.
9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

Art. 9

(Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti:

- a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;
- c) esamina il budget e controlla il bilancio;
- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e) redige le relazioni di propria competenza;
- f) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell'economia e delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;
- g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- h) esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti.

2. I membri del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato di gestione. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato di gestione, decadono dall'ufficio.

Art. 10

(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 11

(Dirigenza)

1. I dirigenti dell'Agenzia:

- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;
- c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 12
(Strutture di controllo interno)

1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

Art. 13
(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)

1. L'Agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, in prima applicazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Con il regolamento di amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Agenzia disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l'organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l'assunzione del personale, per la formazione professionale nonché le regole e le modalità per l'accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 14
(Attività dell'Agenzia)

1. L'attività dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 300/1999, alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Art. 15
(Bilancio dell'Agenzia)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) i finanziamenti erogati in base all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 a carico del bilancio dello Stato;
 - b) i proventi individuati dalle voci di entrata di cui al relativo stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato annesso a quello del Ministero dell'economia e delle finanze;

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità, che sarà improntato ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, si applicano all'Agenzia le disposizioni contabili già vigenti per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ivi comprese quelle relative agli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n.827.

Art. 16
(Personale e relazioni sindacali)

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999.

2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile con le rappresentanze dei lavoratori conforme ai principi recati in materia dalle disposizioni legislative e contrattuali in materia. Preliminarmente alla stipula della convenzione, sulle linee di pianificazione aziendale è attivata la consultazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto.

3. Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto delle Agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti imposti dalla legge e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale.

AGENZIA DEI MONOPOLI DI STATO

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

Articolo 1 *Principi*

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia dei monopoli di Stato, di seguito denominata "Agenzia", perseguono le finalità istituzionali definite dallo Statuto ispirandosi ai seguenti principi :
- a) trasparenza nella *governance* del settore del gioco pubblico e della circolazione dei tabacchi lavorati; semplificazione dei rapporti con gli operatori mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare gli adempimenti e gli obblighi degli stessi;
 - b) facilitazione dell'accesso ai servizi da parte di concessionari e consumatori, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio;
 - c) potenziamento dell'azione di contrasto all'illegalità ed ai fenomeni evasivi ed elusivi, anche individuando per gli organi centrali e periferici dell'Agenzia aree differenziate di intervento;
 - d) ordinamento interno delle strutture centrali dell'Agenzia secondo criteri di sussidiarietà rispetto ai compiti degli uffici territoriali e di funzionalità rispetto al loro modello organizzativo;
 - e) gestione per progetti di attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessità;
 - f) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di controllo sui risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attività;
 - g) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali, all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità.
2. L'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2 *Struttura organizzativa*

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato di gestione;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti,che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo Statuto.
2. L'Agenzia si articola in uffici centrali, con prevalenti funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, e in uffici periferici con funzioni operative, secondo l'articolazione prevista dal successivo articolo 4.
3. Il presente Regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e definisce il modello organizzativo degli uffici periferici.
4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e delle relative posizioni dirigenziali è stabilita con atto del Direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato di gestione.
5. I responsabili delle strutture centrali di vertice di cui al successivo articolo 3 dipendono dal Direttore dell'Agenzia; i responsabili delle strutture periferiche dipendono gerarchicamente dal Direttore Centrale del Personale e funzionalmente dalle strutture centrali competenti per materia.

Articolo 3 *Strutture centrali di vertice*

1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice:
 - a) la **Direzione Centrale Giochi** che, nelle materie di competenza: definisce le strategie commerciali e promozionali; effettua le analisi dei relativi settori; individua le misure per il contrasto delle attività illegali e per il razionale sviluppo di tali settori; elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei giochi; cura la predisposizione dei provvedimenti amministrativi in materia di giochi; indirizza, coordina e sovrintende a tutte le attività in materia di controlli, liquidazione, accertamento, riscossione e quant'altro inerente ai settori di competenza; effettua l'analisi statistico-economica delle entrate derivanti dai giochi; gestisce le relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale; provvede all'organizzazione e all'esercizio dei singoli giochi, curando anche gli adempimenti delle eventuali procedure concorsuali conformi all'ordinamento interno e comunitario; cura la gestione amministrativa delle concessioni in materia di giochi, nonché l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, nelle stesse materie, non affidate a concessionari; effettua il controllo delle entrate derivanti dai singoli giochi, con particolare riferimento alle entrate erariali; cura, d'intesa con la Direzione Centrale Legale, Audit e Sicurezza, la gestione del contenzioso a livello non locale nelle materie di competenza. La direzione assicura, altresì, la direzione gerarchica nelle materie di competenza, degli uffici periferici dell'Agenzia. Il direttore Giochi assolve le funzioni di segretario del Comitato generale per i giochi.

- b) la **Direzione Centrale Accise** che, nelle materie di competenza: cura l'attività provvedimentale per il rilascio delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia; cura la disciplina in materia di istituzione e regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati; vigila sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla la regolarità dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi; verifica la conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, esercitando in materia i poteri di competenza del Ministero ed, in particolare, curando gli adempimenti conseguenti al controllo di condensato e di nicotina nei prodotti da fumo e le relative analisi di laboratorio l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e l'aggiornamento della tariffa stessa; cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi nonché l'accertamento e la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi; dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati, assicurando l'organizzazione ed il controllo della connessa attività presso gli uffici periferici, curando altresì ogni altra competenza del Ministero in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; cura le attività ed esercita i poteri in materia di amministrazione e riscossione delle accise sui tabacchi lavorati; effettua la verifica ed il monitoraggio delle entrate derivanti dalle accise sui tabacchi; cura, d'intesa con la Direzione Centrale Legale, Audit e Sicurezza, la gestione del contenzioso a livello non locale nelle materie di competenza.
- c) la **Direzione Centrale Uffici Periferici** che assicura l'attuazione dell'attività dell'Agenzia da parte degli Uffici periferici, coordinandone l'azione e garantendo il rispetto da parte degli uffici stessi delle direttive degli uffici centrali competenti per materia; fornisce agli uffici centrali la necessaria collaborazione per assicurare l'applicazione da parte degli uffici periferici di tutte le disposizioni emanate dalle competenti sedi centrali; assicura a livello periferico la raccolta di dati, notizie e documenti richiesti dagli uffici centrali.
- d) la **Direzione Centrale Legale, Audit e Sicurezza**, che cura, per i settori di competenza dell'Agenzia, d'intesa con gli uffici competenti: l'interpretazione delle norme, anche mediante l'emanazione di circolari, interPELLI ed attività di consulenza giuridica; la formulazione di pareri; la definizione degli indirizzi per la gestione del contenzioso; la gestione dell'attività normativa e la predisposizione delle proposte legislative; Cura, altresì, la protezione dei rischi gestionali; effettua l'analisi dei processi e lo studio delle migliori soluzioni per l'omogeneizzazione delle procedure; monitora la concreta attuazione delle procedure presso tutti gli uffici interessati; assicura il rispetto degli standard di sicurezza individuati; presta la propria consulenza alle strutture che lo richiedono; svolge indagini conoscitive volte a verificare la corretta applicazione della normativa da parte degli uffici.
- e) la **Direzione Centrale del Personale** che cura l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Agenzia e ne verifica il livello di utilizzazione; assicura che la formazione del personale nonché l'organizzazione dell'Agenzia siano funzionali al raggiungimento delle missioni istituzionali; cura le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione collettiva; cura la comunicazione interna; effettua la programmazione dei fabbisogni di risorse umane; cura la gestione del contenzioso, a livello non locale, nelle materie di competenza; assicura il coordinamento gerarchico degli uffici periferici dell'Agenzia. Cura le attività relative alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

f) la **Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo** che esercita le funzioni inerenti alla gestione della contabilità, alla predisposizione del bilancio e dei rendiconti; cura, inoltre, i rapporti e le convenzioni con gli enti e le società esterne; assicura, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi, il governo e l'evoluzione del sistema informativo e delle telecomunicazioni; attende alla cooperazione informatica con altri enti; coordina e monitora gli aspetti della sicurezza informatica; definisce la metodologia del processo di pianificazione, ne gestisce l'attuazione e verifica la congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi di pianificazione strategica; coordina le attività relative alla definizione ed alla gestione della convenzione con il Ministero, cura i rapporti con la Corte dei Conti per i controlli sulla gestione finanziaria; gestisce i servizi generali della sede di direzione; effettua la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e provvede all'acquisizione di beni e servizi; definisce gli indirizzi, i metodi e le procedure per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia; cura la gestione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia; cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; cura gli approvvigionamenti e la logistica; cura il servizio statistico in collegamento con l'Istituto nazionale di statistica; sovraintende ed esercita ogni altra funzione di carattere economico-finanziario inerente alle attività dell'Agenzia.

2. Le Direzioni di cui al comma 1 costituiscono uffici di livello dirigenziale generale.

Articolo 4 *Uffici periferici*

1. L'articolazione periferica dell'Agenzia è costituita dalle Direzioni provinciali e interprovinciali.
2. Le Direzioni provinciali e interprovinciali assumono la responsabilità della gestione degli obiettivi e delle risorse esercitando, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) controllo e vigilanza sul territorio in tutte le materie di competenza dell'Agenzia;
 - b) istituzione ed attivazione delle ricevitorie del lotto, gestione amministrativa dei punti di raccolta dei giochi;
 - c) gestione amministrativo-contabile degli apparecchi da intrattenimento e dei giochi meccanici ed elettromeccanici; distribuzione delle cartelle Bingo ed attività connesse;
 - d) sopralluoghi ed ispezioni sulla rete di distribuzione e sui punti di vendita dei giochi, con particolare riferimento ai controlli esterni nel settore degli apparecchi da intrattenimento;
 - e) verifica del rispetto degli obblighi da parte dei concessionari, accertamento e riscossione dei tributi di competenza, applicazione delle relative sanzioni; gestione del contenzioso relativo alle materie di competenza e recupero dei crediti erariali;
 - f) reperimento e trasmissione alle Direzioni competenti per materia delle informazioni territoriali su fenomeni di specifico interesse in materia di giochi;
 - g) accertamento della conformità dei depositi fiscali alla normativa vigente, anche in relazione ai requisiti soggettivi richiesti per la titolarità;
 - h) verifiche sulla regolarità della gestione dei depositi fiscali territoriali di propria competenza, sulla corretta tenuta della relativa contabilità, nonché attività di recupero delle accise non versate;
 - i) effettuazione del servizio di vigilanza sui depositi fiscali territoriali di competenza;
 - j) collaborazione con le autorità doganali di altri paesi UE in materia di tabacchi lavorati;
 - k) gestione amministrativa delle rivendite di generi di monopolio e delle autorizzazioni alla vendita;

- l) vigilanza sui punti di vendita, in merito all'osservanza degli obblighi contrattuali e da autorizzazione;
 - m) definizione in via amministrativa dei reati di contrabbando nei casi previsti dalla legge; riscossione delle somme dovute per violazioni in materia di contrabbando;
 - n) custodia dei materiali sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria, con riferimento ai reperti di contrabbando, ai tabacchi nazionali venduti illecitamente ed ai veicoli sequestrati per fatti di contrabbando;
 - o) gestione delle istanze di interpello ordinario previste dalla legge; gestione amministrativa del personale e delle risorse strumentali; gestione della contabilità delle spese;
 - p) gestione del patrimonio immobiliare (proposte di interventi, appalti per l'affidamento dei lavori, direzione e collaudi dei lavori, attività amministrativa relativa ad immobili in locazione);
 - q) adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza e tutela della salute sulla base degli indirizzi generali degli organi centrali.
3. Il Direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione degli uffici periferici e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta della Direzione Centrale del Personale di concerto con le Direzioni centrali interessate.

TITOLO II PERSONALE

CAPO I ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 5

Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.
2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di consultazione sindacale, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e ai rapporti di lavoro.

Articolo 6

Inquadramento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle agenzie fiscali.
2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica articolata in due fasce e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale dell'Area VI.
3. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima dopo aver ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di vertice per almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle

misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

4. Con atto del Direttore dell'Agenzia è istituito il ruolo dei dirigenti. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo in base alla fascia di appartenenza e, nell'ambito della fascia, in ordine alfabetico. Per ogni dirigente il ruolo riporta i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 - b) data di primo inquadramento nella pubblica amministrazione;
 - c) data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale;
 - d) data di inserimento nella prima fascia.
5. Il ruolo è pubblicato su Intranet e nel sito Internet dell'Agenzia e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 7 *Dotazioni organiche*

1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono così determinate:
 - a) unità di qualifica dirigenziale generale: n. **5**
 - b) unità di qualifica dirigenziale non generale: n. **100**
 - c) unità di qualifica non dirigenziale: n. **2786**
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 16- quaterdecies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, gli incarichi di livello dirigenziale ivi previsti sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalle dotazioni organiche di cui al comma 1. Pertanto, le unità di qualifica dirigenziale di cui al comma 1, lettere a) e b) risultano incrementate, rispettivamente, di n. 2 unità di livello dirigenziale generale e n. 2 unità di livello dirigenziale non generale.
3. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale, nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
4. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato di gestione ed è oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali.
5. Per ripianare le carenze organiche, fino al limite complessivo di cui al comma 1, l'Agenzia, all'esito delle procedure di riallocazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1- ter del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40 convertito in legge 22 maggio 2010 n. 73, attiva ulteriori procedure di mobilità, su base selettiva, del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, nonché altre forme di reclutamento sempre mediante selezione, ivi comprese quelle concorsuali. L'Agenzia, individuerà appositi programmi per la formazione del predetto personale al fine di renderlo idoneo agli specifici compiti istituzionali cui verrà adibito, avvalendosi delle strutture della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per il personale con qualifica dirigenziale e della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze per il personale delle aree funzionali.

CAPO II PERSONALE DIRIGENTE

Articolo 8 *Dirigenza*

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni di audit, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.
2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

Articolo 9 *Incarichi di funzioni dirigenziali*

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia. Gli incarichi in scadenza possono essere prorogati, fermo restando che il periodo di permanenza nell'incarico non può essere inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice sono sottoposti dal Direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del Comitato di gestione.
4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore dell'Agenzia, sentito il dirigente di vertice della struttura interessata e il Direttore Centrale del Personale, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.
5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 150/2009, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.
6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è di regola sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell'unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 11.

7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'articolo 8 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Articolo 10

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato, entro il limite del venti per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del proprio ruolo e del sette per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, compresa l'Agenzia, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per i funzionari dell'Agenzia costituisce titolo preferenziale l'aver svolto funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 11.
2. La durata degli incarichi di cui al comma 1 non può comunque eccedere per gli incarichi di vertice il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
3. Il trattamento economico del personale destinatario degli incarichi di cui al comma 1 è quello previsto dal CCNL dell'Area VI. Per i funzionari dell'Agenzia, il trattamento economico non può comunque superare l'importo spettante in forza dell'art. 11.

Articolo 11

Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 9 e dell'art. 10 e dei limiti ivi previsti, l'Agenzia, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.
2. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza previste dalle norme vigenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 12
Comitato dei garanti

1. Le misure sanzionatorie per responsabilità dirigenziale che comportano il recesso dal rapporto di lavoro ovvero la revoca dell'incarico e la conseguente messa a disposizione sono adottate previo conforme parere del Comitato dei garanti. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
2. Il Comitato dei garanti è nominato con atto del Direttore dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione del Comitato di gestione. E' presieduto da un magistrato della Corte dei Conti esperto in materia di controllo di gestione, designato dal presidente della stessa Corte; di esso fanno parte un dirigente di prima fascia appartenente al ruolo dell'Agenzia, eletto dai dirigenti dell'Agenzia stessa secondo le modalità stabilite con atto del Direttore e da un esperto esterno scelto dal Direttore dell'Agenzia, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, nonché nell'applicazione delle metodologie di valutazione delle prestazioni lavorative.
3. Se il Comitato deve pronunciarsi su provvedimenti che riguardino personale dipendente dal dirigente eletto o che comunque impongano a quest'ultimo un obbligo di astensione, il dirigente eletto viene sostituito da un altro dirigente di prima fascia, eletto anch'egli con le stesse modalità del primo.
4. I componenti del Comitato restano in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.
5. Il compenso dei componenti esterni del Comitato dei garanti è determinato con atto del Direttore dell'Agenzia.

CAPO III
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Articolo 13
Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.
3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.

4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.
5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Articolo 14

Incarichi professionali

1. L'Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.
2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

CAPO IV

GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Articolo 15

Formazione

1. Le attività di formazione sono rivolte a:
 - a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
 - b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;
 - c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Articolo 16

Valutazione del personale

1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

2. A tale scopo sono adottati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali così come ridisegnato dalla vigente normativa in materia, i metodi e le tecniche di valutazione definiti al riguardo dall'Organismo di Valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Articolo 17

Mobilità e trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei contratti collettivi.
2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.
3. L'Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre agenzie fiscali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Articolo 18

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.
2. Nell'ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Articolo 19

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse, fermo restando quanto previsto per i procedimenti di responsabilità amministrativa contabile dall'articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 453 del 1996, convertito dalla legge n. 639 del 1996.
2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena, su richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale,

l'Agenzia provvede a richiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

Articolo 20

Norme di prima applicazione

1. Le articolazioni organizzative e le competenze ad esse inerenti e connesse, in essere nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono validità sino all'attivazione delle nuove articolazioni organizzative e relative competenze derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni regolamentari.
2. Al fine di evitare soluzione di continuità nelle ordinarie attività di gestione, e comunque in sede di prima applicazione del presente Regolamento di amministrazione, gli incarichi di direzione delle strutture di vertice di cui all'articolo 3, nonché gli altri incarichi dirigenziali sono attribuiti direttamente dal Direttore dell'Agenzia con specifici provvedimenti e con durata triennale. Per effetto di tali provvedimenti cessano automaticamente, con pari decorrenza, gli incarichi in precedenza attribuiti.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, ed agli articoli 9,10 e 11 in materia di mobilità, di reclutamento di personale, anche di livello dirigenziale, nonché di conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale – per la quota eventualmente eccedente le misure percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si applicano nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché delle eventuali risorse rese disponibili ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n.296.